

REGIONE
PIEMONTE

IL PUNTO
SULLA RETE DISTRIBUTIVA
CARBURANTI

2004






REGIONE PIEMONTE
IL PUNTO
SULLA RETE DISTRIBUTIVA
CARBURANTI
2004

1	6	La rete sul territorio piemontese
2	14	Tipologie di impianti
3	29	Le vendite negli anni e per prodotto
4	34	Presenza degli operatori sulla rete
5	39	Servizi non oil
6	48	Confronti
7	48	Popolazione e autovetture
8	66	Carburanti alternativi
9	68	Normativa di settore

La rete
sul territorio
piemontese *sezione*



Automobile portatile. Dopo il successo assoluto Zocchini che si doveva spartire, a guida di granata, da una specie di...
...nessa una storia esplosiva precede ogni addizione, una leggibile gelatina di...
...di un paio di litri, venti metri e...
...di un paio di litri, venti metri e...
...di un paio di litri, venti metri e...

CARBURANTE EROGATO SULLA RETE STRADALE IN PIEMONTE

DATI ESPRESSI IN MC.

provincia	IMPIANTI	TOTALE EROGATO 2001	TOTALE EROGATO 2002	TOTALE EROGATO 2003
ALESSANDRIA	217	305.413	254.028	330.708
ASTI	116	124.278	126.152	141.868
BIELLA	95	103.984	106.067	118.560
CUNEO	312	335.812	350.039	370.032
NOVARA	153	210.420	213.872	224.910
TORINO	797	1.212.618	1.220.636	1.291.140
VERBANIA	63	92.393	99.848	98.658
VERCELLI	90	98.534	104.106	108.000
PIEMONTE	1.843	2.483.452	2.474.748	2.683.876




L'articolo sul territorio è a pagina 100

6

EROGATO MEDIO ANNUO PER IMPIANTO NEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

DATI ESPRESSI IN MC.

provincia	EROGATO MEDIO
ALESSANDRIA	1.186
ASTI	1.239
BIELLA	1.150
CUNEO	1.697
NOVARA	1.594
TORINO	1.433
VERBANIA	2.023
VERCELLI	1.398



NUMERO COMUNI SPROVVISTI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

provincia	NUMERO COMUNI	COMUNI SPROVVISTI
ALESSANDRIA	190	123
ASTI	118	72
BIELLA	82	48
CUNEO	250	117
NOVARA	88	38
TORINO	315	129
VERBANIA C.O.	77	52
VERCELLI	84	51
PIEMONTE	1.204	630

REGIONE PIEMONTE - IL PUNTO SULLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI 2004

7

L'articolo sul territorio è a pagina 100

TOTALE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SUDDIVISI PER PROVINCIA - AGGIORNATO AL 1 OTTOBRE 2004

provincia	IMPIANTI
ALESSANDRIA	218
%	11,8
ASTI	116
%	6,3
BIELLA	96
%	5,2
CUNEO	312
%	16,9
NOVARA	155
%	8,4
TORINO	797
%	43,1
VERBANIA	43
%	3,4
VERCELLI	90
%	4,9
PIEMONTE	1.847
%	100



RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI IMPIANTI SUDDIVISI PER PROVINCIA - DAL 1980 AL 1 OTTOBRE 2004


anno	AL	AT	BI	CN	NO	TO	VB	VC	P.te
1980	505	280	0	706	412	1.401	0	449	3.753
1989	393	214	0	508	327	1.254	0	325	3.021
1994	335	160	0	419	276	1.088	0	268	2.546
1995	328	155	124	408	193	1.061	76	133	2.478
1996	314	152	122	401	189	1.045	71	125	2.419
1997	302	298	121	379	179	1.022	70	116	2.487
1998	298	143	120	379	178	1.003	69	112	2.302
1999	261	130	109	347	174	889	66	104	2.080
2000	264	131	110	348	175	909	66	104	2.107
2001	261	130	109	347	174	889	66	104	2.080
2002	245	126	107	341	172	849	64	103	2.027
2003	223	119	101	315	160	815	62	92	1.887
2004	218	116	96	312	155	797	63	90	1.847

* Precedentemente al 1994 i dati delle Province di Verbania e Biella sono compresi rispettivamente nelle province di Novara e Vercelli

8

RAPPORTO IMPIANTI/TERRITORIO SUDDIVISI PER PROVINCIA

provincia	1 IMPIANTO OGNI ...km ²
ALESSANDRIA	16,40
ASTI	13,04
BIELLA	12,10
CUNEO	22,11
NOVARA	8,77
TORINO	8,57
VERBANIA	36,12
VERCELLI	23,11
PIEMONTE	13,92



RAPPORTO KM/STRADE/IMPIANTI REGIONE PIEMONTE

	km di strade
STATALI	2.948
PROVINCIALI	11.005
COMUNALI EXTRA URBANE	22.655
TOTALE KM	36.608
TOTALE IMPIANTI	1843
1 IMPIANTO OGNI ...KM	19,863

REGIONE PIEMONTE - IL PUNTO SULLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI 2004

9


IMPIANTI SUDDIVISI PER ZONA ALTIMETRICA

provincia	PIANURA	COLLINA	MONTAGNA	TOTALE
ALESSANDRIA	141	74	2	217
ASTI	1	115	0	116
BIELLA	14	63	18	95
CUNEO	145	108	59	312
NOVARA	78	67	8	153
TORINO	566	170	61	797
VERBANIA	0	12	51	63
VERCELLI	60	11	19	90
PIEMONTE	1.005	620	218	1.843

EROGATO MEDIO SUDDIVISO PER PROVINCIA E ZONA ALTIMETRICA

(dati espressi in litri)

provincia	PIANURA	COLLINA	MONTAGNA
ALESSANDRIA	1.431.587	1.699.066	0
ASTI	0	1.231.168	0
BIELLA	1.296.005	1.217.452	959.120
CUNEO	1.298.084	1.217.187	860.971
NOVARA	1.430.960	1.569.783	1.020.891
TORINO	1.704.581	1.466.357	1.284.577
VERBANIA	0	2.023.735	1.456.419
VERCELLI	1.238.950	1.103.277	1.141.249




TIPOLOGIA IMPIANTI SUDDIVISI PER ZONE ALTIMETRICHE

	AL	AT	BI	CN	NO	TO	VB	VC	P.te
STAZIONE SERVIZIO									
PIANURA	59	0	6	70	33	226	0	10	425
COLLINA	22	47	27	42	23	69	5	3	238
MONTAGNA	0	0	1	14	2	15	19	7	58
TOTALE	81	47	34	126	58	310	24	41	721
STAZIONE RIFORNIMENTO									
PIANURA	50	0	3	45	32	135	0	11	276
COLLINA	28	32	14	33	24	59	4	4	198
MONTAGNA	1	0	9	19	3	24	14	7	81
TOTALE	79	32	26	97	59	220	20	22	555
CHIOSCO									
PIANURA	14	0	2	20	12	173	0	15	238
COLLINA	19	23	20	27	19	31	3	4	146
MONTAGNA	0	0	7	15	2	14	15	4	59
TOTALE	33	23	29	62	33	230	18	23	453
PUNTO ISOLATO									
PIANURA	13	1	3	8	1	24	0	2	52
COLLINA	5	13	1	6	1	10	0	0	36
MONTAGNA	1	0	1	10	1	3	1	1	18
TOTALE	20	14	6	24	3	39	1	4	111

REGIONE PIEMONTE - IL PUNTO SULLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI 2004

COMUNI CON IMPIANTI ATTIVI
SUDDIVISI PER FASCIA ALTIMETRICA

- LIMITI AMMINISTRATIVI PROVINCIALI
- LIMITI AMMINISTRATIVI COMUNALI
- DISTRIBUTORI IN FASCIA ALTIMETRICA MONTANA
- DISTRIBUTORI IN FASCIA ALTIMETRICA COLLINARE
- DISTRIBUTORI IN FASCIA DI PIANURA



L'ALTO EVO UNIVERSITÀ BIENNIVALE

Tipologie di impianti *sezione* **2**



Una ruota azionata in terra e olio. In dotazione il cilindro italiano. Come la macchina da "cassa" nella sua struttura, opera su piovra di stappe oblique.

L'ALTO EVO UNIVERSITÀ BIENNIVALE

TIPOLOGIA IMPIANTI SUDDIVISI PER PROVINCIA


provincia	IMPIANTI	STAZIONE SERVIZIO	STAZIONE RIFORNIM.	CHIOSCO	PUNTO ISOLATO
ALESSANDRIA	217	81	79	35	19
%		37,33	36,41	16,13	8,76
ASTI	116	47	32	23	14
%		40,52	26,59	19,83	12,07
BIELLA	95	34	26	29	5
%		35,79	27,37	30,53	5,26
CUNEO	312	126	97	62	24
%		40,38	31,09	19,87	7,69
NOVARA	153	58	59	33	3
%		37,91	38,56	21,57	1,96
TORINO	797	310	220	220	37
%		38,9	27,6	27,6	4,64
VERBANIA	63	24	20	18	1
%		38,1	31,75	28,57	1,59
VERCELLI	90	41	22	23	3
%		45,56	24,44	25,56	3,33
PIEMONTE	1.843	721	555	463	106
%		39,12	30,11	24,04	5,75



IMPIANTI CON SELF SERVICE PRE-PAGAMENTO

provincia	IMPIANTI	CON SELF PRE-PAY	%
ALESSANDRIA	217	91	41,94
ASTI	118	86	56,90
BIELLA	95	46	48,42
CUNEO	312	156	49,36
NOVARA	153	73	47,71
TORINO	797	363	45,55
VERBANIA	63	25	39,68
VERCELLI	90	31	34,44
PIEMONTE	1.843	849	46,07


- LIMITI AMMINISTRATIVI PROVINCIALI
- LIMITI AMMINISTRATIVI COMUNALI



IMPIANTI CON SELF SERVICE POST-PAGAMENTO

provincia	IMPIANTI	CON SELF POST-PAY	%
ALESSANDRIA	217	40	18,43
ASTI	116	24	20,69
BIELLA	95	19	20,00
CUNEO	312	74	23,72
NOVARA	153	31	20,26
TORINO	797	183	22,96
VERBANIA	63	13	20,63
VERCELLI	90	11	12,22
PIEMONTE	1.843	395	21,43

- LIMITI AMMINISTRATIVI PROVINCIALI
 LIMITI AMMINISTRATIVI COMUNALI



16

EROGATO MEDIO IMPIANTI CON SELF SERVICE ANNO 2003

SUDDIVISIONE PER PROVINCIA - DATI ESPRESSI IN MC.

provincia	TOTALE IMPIANTI SELF SERVICE	EROGATO	EROGATO MEDIO
ALESSANDRIA	80	122.650.787	1.533.135
ASTI	57	74.899.626	1.314.029
BIELLA	38	55.136.041	1.450.948
CUNEO	153	231.102.606	1.510.475
NOVARA	73	125.801.866	1.723.313
TORINO	351	691.983.007	1.971.662
VERBANIA	25	48.807.410	1.952.296
VERCELLI	31	46.478.586	1.499.309
PIEMONTE	808	1.376.859.929	1.728.787

IMPIANTI AD USO PRIVATO


provincia	1996	1997	1998	2001	2002	2003	2004
ALESSANDRIA	155	166	165	165	163	184	163
ALESSANDRIA città	20	18	19	20	20	21	23
ASTI	74	74	74	74	74	104	75
ASTI città	36	32	31	32	31	29	31
BIELLA	42	44	42	42	42	49	43
BIELLA città	6	6	6	6	6	6	6
CUNEO	185	194	199	200	203	216	212
CUNEO città	10	1	11	12	1	11	11
NOVARA	83	92	91	91	91	106	91
NOVARA città	11	13	14	15	15	15	15
TORINO	283	298	293	294	292	385	290
TORINO città	102	96	95	96	95	90	95
VERBANIA	36	41	42	42	42	51	42
VERBANIA città	8	9	9	9	9	9	9
VERCELLI	64	67	67	67	67	79	67
VERCELLI città	9	12	12	12	12	12	12
PIEMONTE	1.122	1.173	1.170	1.177	1.173	1.174	1.185

REGIONE PIEMONTE - IL PUNTO SULLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI 2004


17

IMPIANTI PER CARBURANTE EROGATO

provincia	TOTALE IMPIANTI	BENZINA	BENZINA GASOLIO	BENZINA GPL	BENZINA GASOLIO GPL	GPL
ALESSANDRIA	217	3	181	0	29	4
ASTI	116	0	107	0	8	1
BIELLA	95	3	86	0	4	3
CUNEO	312	6	282	1	22	1
NOVARA	153	3	136	0	8	6
TORINO	797	31	694	1	55	16
VERBANIA	63	1	59	0	1	2
VERCELLI	90	1	76	0	12	1
PIEMONTE	1.843	48	1.625	2	139	36



Tipografia di Milano



La scorta della spesa. Un spettacolo di nuovo genere è stato offerto, nell'aprile del 1908, al Museo degli Etnici, da una automobile che ha gareggiato con i bovini nel salire una cappa che pesa di un metro e venti. (Disegno di A. Bottoni).


SECONDA SEZIONE
IL PUNTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER TIPO DI PRODOTTO ANNO 2003

provincia	BENZINA VERDE	GASOLIO	GPL
ALESSANDRIA	54,36	43,50	2,14
ASTI	55,05	43,78	1,17
BIELLA	61,88	35,89	2,22
CUNEO	50,22	46,22	3,56
NOVARA	57,29	39,74	2,97
TORINO	56,96	40,31	2,73
VERBANIA	59,62	38,21	2,18
VERCELLI	58,72	39,38	1,91

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI IMPIANTI PER FASCE DI EROGATO ANNO 2003

fasce erogato	%
← 100	1,13
100 - 399	7,10
400 - 799	22,27
800 - 1.449	34,33
1.500 - 2.499	22,89
→ 2.500	11,95



EROGATO IMPIANTI AUTOSTRADALI ANNO 2003

DATI ESPRESSI IN MC.

provincia	BENZINA	GASOLIO
PIEMONTE	1.501.000	1.289.000
ITALIA	14.817.000	16.084.000

ANDAMENTO ANNUO DELL'EROGATO MEDIO PER IMPIANTO SULLA RETE STRADALE


DATI ESPRESSI IN MC.

anno	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
ALESSANDRIA	1.103	1.084	1.189	1.247	1.510	1.303	1.524
ASTI	984	986	1.050	1.033	1.082	1.160	1.223
BIELLA	1.114	1.123	1.204	1.209	1.223	1.194	1.248
CUNEO	1.022	1.006	1.154	1.112	1.118	1.141	1.186
NOVARA	1.316	1.334	1.416	1.427	1.369	1.412	1.470
TORINO	1.385	1.423	1.513	1.525	1.574	1.582	1.620
VERBANIA	1.415	1.387	1.447	1.493	1.567	1.618	1.566
VERCELLI	1.009	1.039	1.065	1.039	1.072	1.132	1.200
PIEMONTE	1.222	1.239	1.337	1.346	1.398	1.393	1.457




**ANDAMENTO PERCENTUALE EROGATO ANNUO
PER TIPO DI CARBURANTE**

anno	BENZINA VERDE	GASOLIO	G.P.L.
1997	36,94	25,62	4,31
1998	41,30	26,52	3,95
1999	43,93	29,35	3,88
2000	48,71	31,94	3,85
2001	51,94	34,75	3,31
2002	58,58	37,61	3,52
2003	55,88	41,10	2,42



Presenza
degli operatori
sulla rete

4
sezione



IL FONDO SULLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI

NUMERO IMPIANTI DELLE MAGGIORI SOCIETÀ PETROLIFERE

società	provincia								P.te
	AL	AT	BI	CN	NO	TO	VB	VC	
API	3	1	3	11	2	44	0	2	66
BLACK OILS	4	2	3	15	4	28	1	1	58
BRIXIA FINANZIARIA	5	3	0	0	1	5	0	1	15
C.P.P.	0	6	0	23	1	15	0	0	45
ENI	49	15	14	41	30	140	14	17	320
EREDI CAMPIDONICO	2	3	6	1	0	8	0	0	20
ERG PETROLI	18	3	9	24	24	60	7	6	153
ESSO ITALIANA	25	6	11	15	18	86	7	8	176
EUROPETROL	0	0	0	14	0	0	0	0	14
KUWAIT PETROLEUM	16	8	5	3	12	50	6	9	109
PIES	0	0	5	0	9	0	1	3	18
RETE	0	0	0	0	1	24	1	0	26
SACOM	0	0	0	0	0	15	0	0	15
S.A.I.C.A.	0	0	0	36	0	0	0	0	36
SHELL ITALIA	17	22	13	33	13	72	7	9	186
SOCOGAS RETE	0	0	1	1	0	20	0	0	22
TAMOI PETROLI	28	15	8	12	13	85	6	11	178
TOTAL ITALIA	7	2	6	1	6	41	2	6	69

Presenza degli operatori sulla rete



DISTRIBUZIONE PERCENTUALE EROGATO DELLE MAGGIORI SOCIETÀ PETROLIFERE


società	provincia								P.te
	AL	AT	BI	CN	NO	TO	VB	VC	
API	0,80	1,59	2,23	2,08	1,02	3,72	-	0,16	2,68
BLACK OILS	0,45	0,45	0,84	2,48	1,76	1,53	1,77	1,25	1,55
C.P.P.	-	4,37	-	5,40	0,74	0,96	-	-	1,61
ENI	21,44	18,19	20,46	23,45	26,99	21,37	27,69	16,32	23,82
EREDI CAMPIDONICO	0,53	1,23	4,82	0,04	-	0,69	-	-	0,70
ERG PETROLI	9,28	1,90	12,51	8,12	15,69	5,20	11,78	7,03	8,03
ESSO ITALIANA	12,77	9,84	21,46	6,85	12,39	14,94	15,56	6,89	14,72
KUWAIT PETROLEUM	7,05	5,87	3,69	0,34	8,17	5,35	8,02	5,08	5,57
RETE	-	-	-	-	0,63	3,15	0,97	-	1,77
S.A.I.C.A.	-	-	-	-	8,63	-	-	-	1,31
SHELL ITALIA	7,92	18,14	12,35	8,58	7,06	8,81	11,89	6,61	9,35
SOCOGAS RETE	-	-	-	0,34	-	1,94	-	-	1,09
TAMOI PETROLI	7,77	9,91	9,05	2,61	6,08	6,73	10,75	8,65	7,28
TOTAL ITALIA	2,38	2,05	5,41	-	3,57	3,60	3,18	3,15	3,17

Presenza degli operatori sulla rete



EROGATO MEDIO PER IMPIANTO DELLE MAGGIORI SOCIETÀ PETROLIFERE ANNO 2003
DATI ESPRESSI IN MC.

	EROGATO MEDIO
API	1.060
BLACK OILS	805
C.P.P.	666
ENI	1.824
EREDI CAMPIDONICO	786
ERG PETROLI	1.130
ESSO ITALIANA	1.804
EUROPETROL	767
KUWAIT PETROLEUM	1.266
RETE	1.307
SACDM	1.301
S.A.I.C.A.	874
SHELL ITALIA	1.248
SOCOGAS RETE	1.126
TAMOL PETROLI	1.050
TOTAL ITALIA	1.293



CIRCUITO MOTOCICLISTICO DI TORINO
GARA DI CAMPIONATO
3 AGOSTO 1924 ORE 16

Presenza degli operatori sulla rete

26

IMPIANTI IN PIEMONTE


SUDDIVISIONE TRA SOCIETÀ PETROLIFERE E RETISTI NEL 2004

Piemonte 1.843



SUDDIVISIONE IMPIANTI TRA SOCIETÀ PETROLIFERE E RETISTI

TREND NEGLI ANNI




REGIONE PIEMONTE - IL PUNTO SULLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI 2004

Presenza degli operatori sulla rete

27


DISTRIBUZIONE PERCENTUALE EROGATO IN PIEMONTE

SUDDIVISIONE TRA SOCIETÀ PETROLIFERE E RETISTI ANNO 2003



ANDAMENTO PERCENTUALE DELL'EROGATO

SUDDIVISIONE TRA MAGGIORI SOCIETÀ PETROLIFERE E RETISTI



Presenza degli operatori sulla rete



Servizi non oil

sezione

5

ECONOMIA PIEMONTE
IL PUNTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA COMBUSTIBILI
S&P

IMPIANTI CON SHOP

provincia	IMPIANTI	superficie in mq			NON DOTATI	NON RILEVATO
		0-150	150-250	OLTRE 250		
ALESSANDRIA	217	61	0	0	104	52
ASTI	116	30	0	1	72	13
BIELLA	95	34	2	0	51	8
CUNEO	312	89	2	1	192	28
NOVARA	153	66	0	0	83	4
TORINO	797	240	2	0	485	70
VERBANIA	63	21	0	0	41	1
VERCELLI	90	29	0	0	50	11
PIEMONTE	1.843	570	6	2	1.078	187

IMPIANTI CON BAR

provincia	IMPIANTI	superficie in mq			NON DOTATO	NON RILEVATO
		0-50	50-100	OLTRE 100		
ALESSANDRIA	217	17	7	4	132	57
ASTI	116	4	1	2	95	14
BIELLA	95	2	0	1	80	12
CUNEO	312	38	13	2	224	35
NOVARA	153	4	4	0	129	16
TORINO	797	45	14	3	645	90
VERBANIA	63	2	0	1	55	5
VERCELLI	90	2	1	0	75	12
PIEMONTE	1.843	114	40	13	1.435	241

IMPIANTI CON VENDITA DI GIORNALI

provincia	AL	AT	BI	CN	NO	TO	VB	VC	P.te
IMPIANTI	217	116	95	312	153	797	63	90	1.843
SI	21	11	6	35	11	68	7	4	163
NO	192	104	87	272	142	718	56	85	1.656
NON RILEVATO	4	1	2	5	0	11	0	1	24

IMPIANTI CON SERVIZI ACCESSORI

IMPIANTI	AL	AT	BI	CN	NO	TO	VB	VC	P.te
	IMPIANTI	217	116	95	312	153	797	63	90
SERVIZI UTENTI									
SI	177	85	78	247	134	541	54	75	1.411
NO	39	30	15	62	19	227	9	15	416
NON RILEVATO	1	1	2	3	0	9	0	0	16
SERVIZI DISABILI									
SI	24	10	11	38	22	86	5	3	199
NO	189	105	79	267	128	694	57	84	1.603
NON RILEVATO	4	1	5	7	3	17	1	3	41



IMPIANTI CON TELEFONO PUBBLICO

provincia	IMPIANTI	SI	NO	NON RILEVATO
ALESSANDRIA	217	24	191	2
ASTI	118	10	105	1
BIELLA	95	12	82	1
CUNEO	312	72	232	8
NOVARA	153	15	138	0
TORINO	797	126	662	9
VERBANIA	83	5	58	0
VERCELLI	90	10	80	0
PIEMONTE	1.843	274	1.548	21

PERSONALE ADDETTO SUGLI IMPIANTI

provincia	IMPIANTI	ADDETTI	N. MEDIO ADDETTI	DIPENDENTI	N. MEDIO DIPENDENTI
ALESSANDRIA	217	366	1,69	128	0,59
ASTI	116	195	1,68	40	0,35
BIELLA	95	152	1,60	15	0,16
CUNEO	312	522	1,67	83	0,27
NOVARA	153	277	1,81	37	0,24
TORINO	797	1.484	1,86	341	0,43
VERBANIA	63	120	1,90	22	0,35
VERCELLI	90	150	1,67	15	0,17
PIEMONTE	1.843	3.266	1,77	681	0,37

AUTOLAVAGGI SUGLI IMPIANTI

provincia	IMPIANTI	MANUALE	CARWASH	SELF SERVICE	NON DOTATO	NON RILEVATO
ALESSANDRIA	217	32	33	6	94	50
ASTI	116	18	27	1	57	13
BIELLA	95	11	20	1	54	9
CUNEO	312	38	77	10	159	28
NOVARA	153	30	30	8	77	8
TORINO	797	44	218	29	431	75
VERBANIA	63	4	12	0	44	1
VERCELLI	90	15	23	3	39	10
PIEMONTE	1.843	192	440	58	959	194



TIPI DI PAGAMENTO

provincia	TOTALE IMPIANTI	CONTANTI	CARTE CREDITO	FIDELITY CARD	BANCOMAT
ALESSANDRIA	217	217	131	92	133
%		100	60,37	42,4	61,27
ASTI	116	115	91	52	93
%		99,14	78,45	44,83	80,17
BIELLA	95	94	77	54	76
%		98,95	81,05	56,84	80,00
CUNEO	312	307	245	144	216
%		98,40	78,53	52,56	69,23
NOVARA	153	153	136	90	134
%		100	88,89	58,82	87,58
TORINO	797	790	617	335	604
%		99,12	77,42	42,03	75,78
VERBANIA	63	63	54	41	49
%		100	85,71	65,08	77,78
VERCELLI	90	90	72	44	71
%		100	80,00	48,89	78,89
PIEMONTE	1.843	1.829	1.423	872	1.376
%		99,24	77,21	47,31	74,66



Servizi non oil

34

IMPIANTI CON SERVIZIO CAMBIO OLIO

provincia	IMPIANTI	SI	NO	NON RILEVATO
ALESSANDRIA	217	166	50	1
ASTI	116	72	43	1
BIELLA	95	57	35	3
CUNEO	312	184	123	5
NOVARA	153	83	69	1
TORINO	797	486	295	16
VERBANIA	63	28	35	0
VERCELLI	90	57	33	0
PIEMONTE	1.843	1.133	683	27


IMPIANTI CON OFFICINA

provincia	IMPIANTI	superficie dell'officina in mq			NON DOTATO	NON RILEVATO
		0-150	150-250	OLTRE 250		
ALESSANDRIA	217	20	0	2	140	55
ASTI	116	10	0	0	92	14
BIELLA	95	23	0	2	60	10
CUNEO	312	48	2	3	224	35
NOVARA	153	27	2	0	109	15
TORINO	797	154	6	2	525	110
VERBANIA	63	13	2	0	43	5
VERCELLI	90	15	0	2	62	11
PIEMONTE	1.843	310	12	11	1.255	255

Servizi non oil


IMPIANTI CON TABELLE SPECIALI

	AL	AT	BI	CN	NO	TO	VB	VC	P.te
TOTALE IMPIANTI	217	116	95	312	153	797	63	90	1.843
D. lgs 114/98									
SI	96	46	49	156	88	437	37	38	947
NO	119	68	38	144	54	322	21	45	811
NON RILEVATO	2	2	8	12	11	38	5	7	85
NON ALIMENTARE									
SI	16	13	5	60	14	43	5	6	162
NO	188	95	67	230	117	698	48	70	1.513
NON RILEVATO	13	8	23	22	22	56	10	14	168
ALIMENTARI									
SI	7	5	3	14	5	24	1	0	59
NO	205	109	85	286	136	741	55	84	1.701
NON RILEVATO	5	2	7	12	12	32	7	6	83



Servizi non s.l.

34



Confronti

6
sezione


Il campionato "Open Formula" disputato negli impianti della M. Società di Vigonovo - di Genova - si conclude con la vittoria della Fiat della Scuderia. Il primo tra gli iscritti per l'apertura all'anno successivo il titolo. Dopo di che, si torna.

IL MONDO DELLA FIAT
IL MONDO DELLA FIAT
IL MONDO DELLA FIAT

**VARIAZIONE CONGIUNTURALE
BENZINA SENZA PIOMBO
ANNO 2004**




VARIAZIONE CONGIUNTURALE GASOLIO AUTO




**PREZZI AL CONSUMO DELLA BENZINA SENZA PIOMBO
NEI PAESI UE**

DATI ESPRESSI IN EURO/LITRO




PREZZI AL CONSUMO DEL GASOLIO AUTO NEI PAESI UE

DATI ESPRESSI IN EURO/LITRO




PREZZI AL CONSUMO DELLA BENZINA SENZA PIOMBO NEI PAESI UE

DATI ESPRESSI IN EURO/LITRO



PREZZI AL CONSUMO DEL GASOLIO AUTO NEI PAESI UE

DATI ESPRESSI IN EURO/LITRO



STRUTTURA DEL PREZZO MEDIO NAZIONALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

PREZZI ESPRESSI IN EURO/LITRO AL 25 OTTOBRE 2004

BENZINA	GASOLIO VERDE	GPL AUTO	AUTO
CONSUMO	1.172	1.001	0.545
ACCISA	0.559	0.403	0.157
I.V.A.	0.195	0.167	0.091
TOTALE IMPOSTE	0.418	0.570	0.247
NETTO IMPOSTE	0.36	0.431	0.298

*Prezzo medio convenzionale elaborato secondo la procedura definita con decisione 1999/280/CE.
Fonte: Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie

PREZZI MEDI ANNUALI DEL CARBURANTE IN ITALIA

Carburanti	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
BENZINA VERDE	0,946	0,925	0,942	0,909	0,957	1,082	1,051	1,046	1,068	
diff. % su anno prec.	-2,3	+1,8	-3,5	+5,3	+13,1	-2,9	-0,5	+2,1		
GASOLIO	0,695	0,737	0,744	0,710	0,759	0,892	0,868	0,855	0,891	
diff. % su anno prec.	+6,1	+0,9	-4,5	+6,9	+17,5	-2,7	-1,4	+4,2		
GPL	0,466	0,471	-	0,469	0,476	0,562	0,542	0,542	0,542	
diff. % su anno prec.	-5,6	-	-	+6,0	+13,9	-0,3	-4,0	+4,2		

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Industria



REGIONE PIEMONTE. IL PUNTO SULLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI 2004

ITALIA: CONSUMI ENERGETICI SETTORI DI UTILIZZO

MILIONI DI TEP/TONNELLATE EQUIVALENTE PETROLIO
DATI PROVVISORI

settore	2002	2003
AGRICOLTURA	3,2	3,3
%	1,7	1,7
INDUSTRIA	39,1	39,6
%	20,9	20,5
TRASPORTI	42,8	43,8
%	22,8	22,7
USI CIVILI	40,2	43,6
%	21,4	22,6
USI NON ENERGETICI	7,6	7,2
%	4,0	3,8
BUNKERAGGI	3,0	3,3
%	1,6	1,7
TOTALI IMPIEGHI FINALI	135,7	140,8
%	72,4	73,0
CONSUMI E PERDITE DEL SETTORE ENERGETICO	7,7	7,6
%	4,1	3,9
TRASFORMAZIONI IN ENERGIA ELETTRICA	44,1	44,5
%	23,5	23,1
TOTALE CONSUMI	187,5	192,9
%	100,0	100,0

Fonte: Unione Petrolifera su dati Ministero delle Attività Produttive



MONDO: PRODUZIONE DI GREGGIO

MILIONI DI TONNELLATE

Carburanti	1980	1985	1990	1995	2000	2001	2002	2003*
PAESI OPEC	1.347	811	1.190	1.330	1.500	1.460	1.344	1.456
%	43,6	29,1	37,6	40,7	41,7	40,7	38,3	39,5
PAESI OCSE	817	954	891	975	1.012	1.007	1.010	1.005
%	24,5	34,2	28,1	29,8	28,2	28,1	28,4	27,3
ALTRI PAESI	924	1.026	1.086	967	1.083	1.118	1.183	1.223
%	29,9	34,7	34,3	29,5	30,1	31,2	33,3	33,2
TOTALE	3.088	2.791	3.167	3.272	3.595	3.585	3.557	3.684
%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

*dati provvisori

Fonte: Unione Petrolifera

ITALIA: CONSUMI DI ENERGIA

MILIONI DI TEP/TONNELLATE EQUIVALENTE PETROLIO

Carburanti	1990	1995	1999	2000	2001	2002	2003	VARIAZ. CONTR. 03 vs 02	tot. 03
COMBUSTIBILI SOLIDI	15	12,6	12,2	12,8	13,7	14,2	15,3	7,7%	7,9%
GAS NATURALE	39,1	44,8	5,6	58,4	58,5	58,1	63,6	9,5%	33%
ENERGIA ELETTRICA*	7,6	8,2	9,2	9,8	10,6	11,1	11,2	0,9%	5,8%
PETROLIO	92,5	95,7	92,4	91,5	91,2	91,5	90,2	-1,4%	46,8%
FONTI RINNOVABILI	8,5	10,4	12,9	12,9	14	12,6	12,6	=%	6,5%
TOTALE	162,7	171,7	182,7	185,4	188	187,5	192,9	2,9%	100%

*importazioni nette

Fonte: Unione Petrolifera

EUROPA: LA RETE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AL PRIMO GENNAIO 2003

nazione	PUNTI VENDITA	PERCENTUALE PUNTI VENDITA SELF SERVICE	EROGATO MEDIO COMPLESSIVO* (000/mc)
AUSTRIA	2.880	70	2.020
BELGIO	3.690	90	1.490
DANIMARCA	2.260	73	1.680
FINLANDIA	1.900	73	1.578
FRANCIA	14.950	85	2.840
GERMANIA	15.620	95	3.190
ITALIA	22.800	18	1.602
LUSSEMBURGO	240	100	7.888
OLANDA	4.150	97	2.240
NORVEGIA	1.945	100	1.630
PORTOGALLO	2.500	52	2.228
REGNO UNITO	11.435	96	3.250
REPUBBLICA CECA	2.110	88	2.057
SVEZIA	3.930	100	1.775
SVIZZERA	3.470	91	1.405
UNGHERIA	1.520	56	2.060


*1 Benzina e gasolio.
Fonte: Risultati preliminari dell'indagine EPTC condotta da Unione Petroliera



Popolazione
e autovetture

sezione

7



La settimana automobilistica di Milano: Partenza dei concorrenti per il Gran Premio d'Italia Valtour, 1911.
(Disegno di G. Belloni)

POPOLAZIONE, AUTOVETTURE E VEICOLI NELLE REGIONI ANNO 2003


regione	POPOLAZIONE	AUTOVETTURE	VEICOLI	POPOLAZIONE AUTOVETTURE
PIEMONTE	4.231.334	2.730.410	3.481.736	1,55
VALLE D'AOSTA	120.909	118.447	161.394	1,02
LOMBARDIA	9.108.645	5.506.793	7.038.912	1,65
TRENTINO A. A.	950.495	520.945	491.772	1,82
VENETO	4.557.408	2.716.835	3.489.566	1,68
FRIULI V. G.	1.191.588	724.491	927.056	1,64
LIGURIA	1.572.197	835.372	1.245.709	1,88
EMILIA ROMAGNA	4.030.220	2.521.975	3.338.455	1,60
TOSCANA	3.516.296	2.223.710	2.986.933	1,58
UMBRIA	834.210	554.779	713.627	1,50
MARCHE	1.484.401	921.452	1.215.230	1,61
LAZIO	5.145.805	3.572.972	4.477.872	1,44
ABRUZZO	1.273.284	757.390	966.060	1,68
MOLISE	321.047	173.932	220.455	1,85
CAMPANIA	5.725.098	3.218.922	4.036.574	1,78
PUGLIA	4.023.957	2.057.308	2.547.034	1,94
BASILICATA	596.821	307.235	380.119	1,94
CALABRIA	2.007.392	1.065.122	1.335.747	1,88
SICILIA	4.972.124	2.868.021	3.645.893	1,75
SARDEGNA	1.637.639	899.480	1.134.800	1,82
ITALIA	57.321.070	34.310.446	44.078.935	1,67



Carburanti
alternativi

sezione

8



Una casa privata che produce ed utilizza un agente di una potenza equivalente ad 1 litro di olio in un solo litro di metano. La tecnologia che serve a farci il confronto ed un petrolio di corrente elettrica, è quella di una casa di 47 metri di lunghezza. (Fonte: A. ...)

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI METANO PER AUTOTRAZIONE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ACQUI TERME

Località Sottargine Circonvallazione

ALESSANDRIA

SS.10 Strada della Stortigliona 2

Lungo Tanaro Magenta

CASALE M.to

Via Don Camurati 12

NOVI LIGURE

SP. per Cassano Spinola km 0+510

TORTONA

SP. per Villaromagnano km 0+100

PROVINCIA DI CUNEO

ALBA

SS.231 Località Biglini 81

PROVINCIA DI NOVARA

BELLINZAGO N.se

SS.32 km 11+280

PROVINCIA DI TORINO

CARMAGNOLA

SS.20 km 16

CHIERI

SP Poirino Chieri km 5+843

CIRIÉ

Corso generale dalla chiesa

OZEGNA

SP Chivasso/Ozegna km 22+440

S.BENIGNO C.se

Piazza Vittorio Emanuele 13

SP 40 San Giusto km 9+018

VILLASTELLONE

SP Chieri/Villastellone

TORINO

Corso Grosseto 154

Strada del Drasso 101/A

Via Botticelli 72

Strada Courgne 102

Via Sansovino 44/A



RETE DISTRIBUTIVA DEL METANO IN ITALIA

regione	DISTRIBUTORI STRADALI METANO	DISTRIBUTORI STRADALI GPL	DISTRIBUTORI AUTOSTRADALI GPL	DISTRIBUTORI TOTALI GPL
VALLE D'AOSTA	0	1	1	2
PIEMONTE	16	162	37	199
LIGURIA	7	19	4	23
LOMBARDIA	31	311	27	338
TRENTINO A.A.	3	42	3	45
FRIULY.G.	4	37	5	42
VENETO	65	222	22	244
EMILIA ROMAGNA	79	243	25	268
TOSCANA	48	137	17	154
MARCHE	45	106	10	116
UMBRIA	16	54	2	56
LAZIO	14	126	17	143
ABRUZZO	16	54	13	67
MOLISE	3	18	1	19
CAMPANIA	20	81	18	99
PUGLIA	17	87	4	91
BASILICATA	3	22	0	22
CALABRIA	1	36	3	39
SICILIA	8	103	11	114
SARDEGNA	0	45	0	45
ITALIA	396	1.906	220	2.126
REP. SAN MARINO	-	5	-	5

L'EVOLUZIONE NEGLI ULTIMI ANNI

NUMERO DEI PUNTI VENDITA E TENDI DI CONSUMO IN ITALIA

prodotti	2000	2001	2002	% 02/01
GPL mc	1.949	2.067	2.126*	3
METANO mc	336	365	402*	10

*Stima

REGIONE PIEMONTE IL PUNTO SULLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI 2004

**IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE
E AUTOSTRADALE GPL E METANO IN ITALIA**
ANNO 2003



■ GPL
■ metano

**PERCENTUALE IMPIANTI GPL SUL TOTALE
DEI PUNTI VENDITA**


ALLA DATA DEL 1 OTTOBRE 2003

provincia	IMPIANTI	IMPIANTI CON GPL	% GPL/P.V.
ALESSANDRIA	233	29	13
ASTI	119	10	8,40
BIELLA	101	7	6,93
CUNEO	315	24	7,62
NOVARA	160	15	9,38
TORINO	815	69	8,47
VERBANIA	62	3	4,84
VERCELLI	92	14	15,22
PIEMONTE	1.887	171	9,06



COMUNI CON IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GPL

- LIMITI AMMINISTRATIVI PROVINCIALI
- LIMITI AMMINISTRATIVI COMUNALI
- IMPIANTI ATTIVI DISTRIBUTORI GPL



Normativa di settore

9 sezione



Il primo motore al mondo, l'AT (Autotrazione Trattore) di Giuseppe e il primo motore automobilistico, sono stati inventati nel 1885 e nel 1886, rispettivamente, da Giuseppe e da Felice Ansoni.

LEGGE REGIONALE DEL 31 MAGGIO 2004, N. 14
Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Piemonte con la presente legge detta i principi ed i criteri per migliorare l'efficienza complessiva del servizio pubblico del sistema distributivo dei carburanti per autorizzazione, al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza e di favorire la distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale.

Art. 2 (Indirizzi generali e funzioni)

1. Per il raggiungimento della finalità di cui all'articolo 1, riferito alla rete degli impianti stradali, lacustri ed ad uso privato, la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria:

- a) individua i bacini di utenza anche non contigui, per garantire un'articolata presenza del servizio di distribuzione dei carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale;
- b) definisce le zone emegione comunali e le caratteristiche degli impianti esistenti o di nuova installazione nelle medesime, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi sullo rete;
- c) definisce le tipologie dei nuovi impianti;
- d) determina le superfici minime, le distanze minime e gli incidi di edificabilità degli impianti;
- e) determinano gli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;
- f) individua le aree carenti di servizio, territorialmente omogenee, e, in eventuali altre aree in cui sia possibile installare impianti funzionali esclusivamente con il servizio self-service pre-aggiamento;
- g) determina e disciplina i criteri di incompatibilità;
- h) definisce l'articolazione degli orari e delle fasce orarie flessibilizzate secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;
- i) stabilisce le sospensioni facoltative dell'attività degli impianti;

Il presente articolo è applicato anche per lo sviluppo negli impianti delle attività commerciali integrative, artigianali e di amministrazione di alimenti e bevande;

il presente articolo è applicato anche per le relative modalità di realizzazione;

il presente articolo è applicato anche per il prelievo di carburanti in contenitori mobili;

il presente articolo è applicato anche per i parametri;

il presente articolo è applicato anche per i provvedimenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla competente Commissione consultiva per il parere da esprimersi entro 45 giorni dalla trasmissione, trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente;

1. La Regione concede contributi per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e per il miglioramento e l'ammodernamento del servizio pubblico di distribuzione dei carburanti secondo i principi della presente legge.

Art. 3 (Definizioni)

1. Si intende per "rete" l'insieme dei punti di vendita eroganti carburanti per autorizzazione in commercio;
2. Si intendono per "carburanti per autorizzazione" i seguenti tipi di prodotti:
 - a) benzina;
 - b) gasolio;
 - c) gas di petrolio liquefatto (GPL);
 - d) metano;

ed ogni altro carburante per autorizzazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della Commissione Tecnica di Unificazione dell'Autoveicolo (CUNA);

Art. 4 (Interventi)

3. Si intende per "impianto stradale di distribuzione dei carburanti" il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autorizzazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie;

4. Si intende per "impianto lacuale di distribuzione dei carburanti" il complesso unitario, destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti, costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante, dalle relative attrezzature, dai servizi e dalle attività accessorie;

5. Si intende per "impianto di distribuzione dei carburanti per autorizzazione ad uso privato" un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonché mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autorizzazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini.

Art. 4 (Procedure per i nuovi impianti)

1. Il comune rilascia le autorizzazioni per i nuovi impianti stradali, lacustri ed ad uso privato nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione e con le modalità di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Nei comuni in cui è istituito ed operante, si ricorre allo sportello unico per le attività produttive per la procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni ed altri titoli necessari per l'esercizio dell'impianto.

Art. 5 (Sospensione obbligatoria dell'attività)

1. Il Sindaco dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto per motivi di pubblica incidenza o per urgenti ragioni di sicurezza. In caso di inottemperanza, il Sindaco può ordinare la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.

Art. 6 (Collaudo, perizia, autocertificazione)

1. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate con collaudo a cadenza quindicennale. Il collaudo è disposto dal comune competente, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, mediante istituzione e convocazione di un apposita commissione composta da un funzionario comunale, da un rappresentante del comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e da un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA).

2. I nuovi impianti e le parti modificate non necessitano del collaudo disposto dal comune.

3. Per la messa in esercizio di nuovi impianti e delle parti modificate occorre che il titolare dell'autorizzazione fornisca al comune idonea autocertificazione e perizia attestante il rispetto del progetto approvato e delle norme vigenti nel caso di interventi non soggetti ad autorizzazione.

4. Gli oneri relativi al collaudo, determinati dal comune, sono a carico del richiedente, che provvede al versamento delle somme presso le competenti finanze comunali.

5. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

Art. 7 (Sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di seguito elencate sono punite secondo le procedure di

cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 489 (Modifiche al sistema penale), e precisamente:

a) l'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburanti in assenza o in difformità dell'autorizzazione, con la sanzione del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 e con la chiusura immediata dell'impianto;

b) l'installazione o l'esercizio di un impianto ad uso privato in assenza o in difformità dell'autorizzazione, con la sanzione del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 2.500,00 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente;

c) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante o la mancata osservanza delle disposizioni sull'indicazione dei prezzi, con la sanzione del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 2.000,00. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.

Art. 8 (Decadenza e revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione decade nel caso in cui l'impianto non risulti adeguabile e chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del comune, sulla base di quanto stabilito nella programmazione regionale, o si verifichi la chiusura volontaria.

2. L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività, nel caso di nuova installazione, entro il termine fissato dal comune, salvo proroga in caso di comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, tranne nei casi in cui l'inattività sia dovuta a lavori pubblici od interventi su traffico o sulla viabilità.

Art. 9 (Vigilanza)

1. L'applicazione della sanzioni e le revoche previste dagli articoli 7 e 8 sono di competenza del comune ove è installato l'impianto.

Art. 10 (Sistema informativo e Osservatorio regionale della rete carburanti)

1. La Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio.

2. A tal fine i comuni, i titolari delle autorizzazioni e i gestori degli impianti trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritenga utile acquisire.

3. La Regione promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore della rete carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l'Osservatorio regionale della rete carburanti che, raccogliendosi con gli altri sistemi informativi regionali, concorre:

- a) alla programmazione regionale nel settore;
- b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore;
- c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche;
- d) a tal fine l'Osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti; promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni sindacali dei gestori, alle organizzazioni sindacali dei dipendenti nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117, comma II, della Costituzione, può essere costituito un Osservatorio

interregionale in accordo con altre Regioni, quale organo comune per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Art. 11 (Formazione professionale)

1. La Giunta regionale, al fine di favorire la formazione degli operatori e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo dei carburanti, individua i percorsi formativi per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione.

2. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale in conformità delle disposizioni delle normative regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.

3. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, nonché da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale, sulla base degli indirizzi regionali.

Art. 12 (Credito per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)

1. La Regione agevola l'accesso al credito dei comuni e delle piccole e medie imprese operanti nel settore della distribuzione dei carburanti attraverso interventi diretti:

- a) alla realizzazione di impianti in zone carenti di servizio ed in altre aree territorialmente svantaggiate, così come definite dalla programmazione regionale;
- b) a favorire la diffusione della distribuzione di carburanti a basso impatto ambientale;
- c) alla realizzazione di attività integrative di carattere commerciale, artigianale e di somministrazione di carburanti e bevande negli impianti di distribuzione dei carburanti;
- d) alla realizzazione dei programmi di sviluppo delle imprese inerenti all'innovazione gestionale e tecnologica, al miglioramento professionale;
- e) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi.

2. Gli interventi per il finanziamento dei programmi possono essere attuati anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1997, n. 26, tramite l'istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziata dall'articolo 13.

3. I benefici determinati dagli interventi di cui al comma 1, concessi mediante risorse proprie, statali e comunitarie, sono attribuiti in una delle seguenti forme:

- a) concessione di garanzie sui prestiti;
- b) bonus fiscale;
- c) contributi in conto capitale e in conto interessi;
- d) finanziamenti agevolati;
- e) finanziamenti su operazioni di leasing e di ingegnerizzazione finanziaria.

4. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, salvo inasprimento.

5. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale di settore ed in conformità dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001,

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), per ciascun intervento e a favore dei soggetti di cui al comma 1, individui:

a) la tipologia e del procedimento, con riferimento alle caratteristiche ed alle finalità dell'aiuto;

b) i requisiti dei soggetti beneficiari e l'ambito territoriale di applicazione;

c) la tipologia e il periodo di ammissibilità delle spese nonché la relativa documentazione;

d) la forma dell'aiuto concesso, scelta tra quelle indicate al comma 3);

e) l'intensità dell'aiuto e le modalità di calcolo in equivalente sovvenzione lorda o netta;

f) i termini per la realizzazione dell'iniziativa, i tempi di concessione ed erogazione dell'intervento;

g) le modalità ed i termini di effettuazione dei controlli, i motivi di revoca dei benefici erogati e l'eventuale ricorso al regime di convenzione con soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi del procedimento.

6. La Giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime d'aiuto e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.

7. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale, entro il mese di giugno di ciascun anno, predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:

a) lo stato di attuazione finanziaria;

b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti, ed il eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;

c) l'eventuale esigenza di nuovi interventi.

Art. 13 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2004 e 2005 la spesa complessiva di euro 440.000,00.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004, nell'Unità previsionale di base (UPB) 17031 (Commercio e artigianato - Rete carburanti Commercio Area Pubbliche - Titolo I - Spese correnti) sono previsti gli stanziamenti inerenti alle seguenti spese:

"Spese per l'Osservatorio regionale dei carburanti" pari ad euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa;

"Contributi per la formazione e la qualificazione degli operatori della rete distributiva dei carburanti" pari ad euro 60.000,00, in termini di competenza e di cassa. Nell'UPB 17022 (Commercio e Artigianato - Tutela del consumatore Mercati - Titolo I) - Spese d'investimenti sono previsti gli stanziamenti inerenti alle seguenti spese: "Interventi per la modernizzazione della rete distributiva dei carburanti a favore degli enti locali", pari ad euro 120.000,00, in termini di competenza e di cassa; "Interventi per la modernizzazione della rete distributiva dei carburanti a favore delle imprese e loro forme associative", pari a euro 180.000,00, in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dello presente legge si provvede ricorrendo rispettivamente di euro 160.000,00, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti) e di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

4. Ai medesimi oneri per l'anno 2005 si provvede con le dotazioni delle UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale 2004-2006.

Art. 14 (Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrasporti);

b) la legge regionale 16 luglio 2001, n. 15 (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 c) il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Art. 15 (Disposizioni transitorie)

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, restano in vigore i criteri adottati dalla Giunta regionale in attuazione della L. 8/1999 e della L. 15/2001.

2. L'autorizzazione comunale per gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti dell'autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta entro centoventi giorni, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 maggio 2004
Enzo Ghigo

DOR 20/12/2004, N°57-14407

APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 2

DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2004 N.14 NORME DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO REGIONALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI

Vista la Legge regionale 31 maggio 2004, n.14 recante "Norme per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti" ed in particolare l'articolo 2 che stabilisce che la Giunta regionale adotti un provvedimento amministrativo in attuazione della medesima legge regionale, indicandone i contenuti e gli indirizzi;

preso atto che, come disposto dal richiamato articolo 2, in merito al provvedimento amministrativo di cui trattasi sono state sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore, che si sono espresse favorevolmente formulando alcune osservazioni che sono state recepite, laddove è stato possibile, sempre con l'obiettivo di contemperare le diversificate esigenze manifestate dai diversi operatori del settore;

considerato che, al fine di rendere operativa la legge regionale n. 14/04 ed al fine di procedere alla razionalizzazione e all'ammodernamento della rete distributiva carburanti della Regione Piemonte, si rende necessario approvare le disposizioni di cui sopra che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

acquisito il parere favorevole della conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 20.10.2004; Acquisito, altresì, il parere favorevole espresso in data 9.12.2004 dalla VII Commissione consiliare;

su proposta dell'Assessore
Gilberto Fichetto Fratin;

DELIBERA

di approvare, per i motivi in premessa specificati, le disposizioni attuative dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti", contenute negli allegati A (Provvedimenti attuativi) e B (Elenco comuni) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

ALLEGATO A PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

CAPO 1 - DEFINIZIONI

Art. 1 (Rete stradale)

1. Gli impianti che costituiscono la rete stradale si distinguono convenzionalmente in:

a) impianti generici;

b) impianti dotati di apparecchiature post-pagamento;

c) impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento.

2. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite.

Esso è composto da:

a) una pompa o un sistema di addezione;

b) un contatore o un misuratore;

c) una piastrina o una valvola di intercettazione;

d) tubazioni che lo connettono.

3. Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

4. Si intende per Self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature - a moneta e/o lettura ottica - per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.

5. Si intende per Self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

6. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto

devono essere presi in considerazione i prodotti benzina, gasolio, gpl e metano per autotrasporti, idrogel, sulla base dei dati risultanti dai fogli di chiusura dei registri di carico e scarico dell'Ufficio Tecnico di Finanza IUTFI e dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano.

Art. 2 (Tipologie nuovi impianti)

1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento, assicurare la presenza di apposito personale nell'orario minimo di cui al successivo art. 16 e devono rispettare le distanze, le superfici e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal presente atto amministrativo.

2. I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma precedente ed inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande)).

La Regione potrà stabilire altri requisiti ed eventuali ulteriori attività integrative.

3. Gli impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione regionale, nelle aree della stessa individuata, possono derogare dal rispetto dei requisiti di superficie di cui al successivo art. 12. Per il funzionamento di tali tipologie di impianto deve essere garantita adeguata sorveglianza.

CAPO 2 - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

Art. 3 (Modifiche degli impianti)

1. Densificazione dell'impianto;
- aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
- variazioni del numero di colonnine;
- sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri erogazione doppia o multiple per prodotti già erogati;
- di cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
- variazioni del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti.

Il detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico.
2. Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione delle modifiche di cui ai punti a), b), ed h) è attestata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.
3. Nel caso di modifiche di cui al punto g) alla comunicazione deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante che l'impianto è dotato di autonoma attività commerciale integrativa su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande).

Art. 4 (Trasferimento della titolarità degli impianti stradali)

In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune in cui è localizzato l'impianto, alla Regione e al competente Ufficio Tecnico di Finanza entro 15 giorni dalla cessazione dell'impianto.

Art. 5 (Sospensioni facoltative)

1. La sospensione dell'attività dell'impianto deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione al Comune ove è localizzato l'impianto e decurre dalla data di chiusura effettiva del punto vendita.
2. L'attività di un impianto non può essere sospesa per un periodo superiore ad un anno nell'arco di due anni.
3. Nei casi in cui l'interruzione sia dovuta a lavori pubblici, ad interventi sulla viabilità o per causa di cambiamenti strutturali dell'impianto, il Comune può autorizzare sospensioni per periodi superiori ad un anno.

Art. 6 (Comunicazioni alla Regione)

Al sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, il Comune deve comunicare alla Regione:
- il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni;
- Le modifiche intervenute sugli impianti;
- Le chiusure e/o gli smantellamenti di impianti nonché le sospensioni (obbligatorie) dell'attività;
- Le revoche, le decadenze e le sanzioni intervenute sugli impianti.
- Ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.
Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare alla Regione:

- Le attività integrative presenti sugli impianti;
- Il cambio di bandiera degli impianti;
- Il cambio di gestione degli impianti;
- Ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota. Il gestore deve comunicare alla Regione - Ogni informazione che la Regione richiede con apposita nota.

CAPO 3 - CRITERI DI INCOMPATIBILITÀ

Art. 7 (Verifiche comunali. Incompatibilità degli impianti esistenti)

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e dell'arricchimento del sistema distributivo, anche attraverso la riduzione del numero degli impianti i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.
2. I Comuni che non hanno effettuato le verifiche di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 344/99 effettuano le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle sottoripetibilità degli impianti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Tali verifiche sono sostituite di quelle di cui al titolo art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, fatte salve comunque le ulteriori norme in materia.
3. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle verifiche di cui ai punti a), b), ed h) del presente art. 3 possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica comunale e, in mancanza, abbiano presentato al Comune dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui al successivo art. 8.

Art. 8 (Incompatibilità. Definizioni e procedurali)

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità:
a) gli impianti situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
b) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspidi degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

c) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comune movente, ai di fuori dei centri abitati;
d) gli impianti privi di sede propria con profondità inferiore a mt. 2,20 dalla carreggiata, per i quali il riferimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
e) gli impianti privi di sede propria con profondità inferiore a mt. 2,40 dalla carreggiata, per i quali il riferimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati;

Per comprovati problemi di sicurezza e viabilità del traffico il Comune, nei casi di cui alle lettere d) ed e), può aumentare fino a mt. 2,80 la profondità della carreggiata.

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra sono sottoposti a revoca, salvo che nei casi in cui il titolare della relativa autorizzazione adegui gli impianti medesimi nel termine fissato dal Comune.

3. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità e in mancanza del relativo adeguamento, dà l'incarico di studio al gestore dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco. La revoca deve contenere:
a) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione;
b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento del

l'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature coattanti (impianto situato sopra e sotto e sottosteso nonché alla bonifica del suolo mediante idonea documentazione attestante che i limiti di accettabilità della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee sono pienamente rispondenti a quelli stabiliti dalle tabelle 1 e 2 del D.M. 471/79, in attuazione dell'art. 17 del D.Lgs. 22/77).

4. Le operazioni di cui alle lett. b) del comma precedente non possono protrarsi oltre dodici mesi dalla data di revoca o di autorizzazione allo smantellamento, quando prevista, salvo diverso termine fissato dal Comune.

CAPO 4 - BACINI DI UTENZA E ATTIVITA' INTEGRATIVE

Art. 9 (Bacini di utenza)

1. Il bacino di utenza regionale è un ambito territoriale omogeneo definito in base ai seguenti parametri:
- carburante erogato
- veicoli circolanti
- numero di abitanti
- numero di punti vendita esistenti
2. Sulla base di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, a garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale sono individuati, ai fini della localizzazione degli impianti stradali, i seguenti bacini di utenza regionali composti da insieme di comuni, anche fra loro non contigui, in funzione dell'obiettivo individuato per ogni bacino nel successivo 10:
a) zona A: alto grado di copertura, alto livello di efficienza;
b) zona B: sito grado di copertura, basso livello di efficienza;
c) zona C: basso grado di copertura, alto livello di efficienza;
d) zona D: basso grado di copertura, basso livello di efficienza.
3. L'elenco dei comuni appartenenti ai quattro bacini di utenza regionali è riportato nell'allegato B.

Art. 10 (Obiettivi di bacino e strumenti)

1. L'obiettivo per ciascun bacino regionale, di cui al punto precedente, è definito come segue:
a) zona A: migliorare la qualità e quantità dei servizi accessori alla vendita di carburanti;
b) zona B: favorire un aumento quantitativo medio per impianto del carburante erogato ed un miglioramento qualitativo dei servizi accessori;
c) zona C: migliorare la copertura del servizio distributivo carburanti sul territorio ed implementare i servizi accessori;
d) zona D: garantire il servizio di distribuzione carburanti al fine di evitare disagi in tale zona.

Art. 11 (Zone omogenee a livello comunale)

1. Al fine della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:
Zona 1. Centri storici e parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al D.M. 2 aprile 1988, n. 1444 (zona A).
Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C del citato D.M. 1444).
Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio o destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per

impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F del citato D.M. 1444).
Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E).

Art. 12 (Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto)

1. Per fini di cui all'art. 2, lettera c) della legge regionale 31.5.2004, l'area di nuovo insediamento dell'impianto, comprensiva degli accessi, deve avere superfici minime, espresse in metri quadrati, così indicate:

Bacino di utenza regionale	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Zona A	1500	1700	2000
Zona B	1000	1000	1200
Zona C	500	700	1000
Zona D	400	500	700

2. Nelle zone A e B sono ammesse solamente nuove installazioni di impianti dotati di apparecchiature self service post-pagamento di cui al punto 2 del precedente art. 2.
3. Per gli impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self service pre-pagamento (installati o trasferimenti) collocati nelle aree svantaggiate, così come definite al successivo art. 22, non è richiesta una superficie minima ma è richiesta comunque la presenza del fuori-strada.
4. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale zona.
5. Nelle zone B, C e D la superficie minima dei nuovi impianti, che hanno al proprio interno attività commerciali (esercizi commerciali al dettaglio, bar, ericole, ristoranti e simili) deve essere aumentata del 30% rispetto a quella prevista al comma 1 del presente articolo.

Art. 13 (Distanze minime per le nuove posizioni)

1. Il posizionamento dei nuovi impianti, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, deve avvenire tenendo conto sia dell'appartenenza del comune ad uno dei quattro bacini regionali, nonché delle quote zone omogenee a livello comunale, in funzione dei valori precisi nella seguente tabella.

Bacino regionale	Zone omogenee comunali (distanze in metri)		
	Zona 2	Zona 3	Zona 4
A	500	600	1000
B	400	1000	1500
C-D	800	1500	2000

2. Non sono definite le distanze per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti.
3. Le distanze sono misurate con riferimento al percorso stradale; minimo tra gli accessi di due impianti sulla viabilità pubblica.
4. La distanza tra impianti di comuni confinanti che appartengono a diversi bacini regionali e/o a diverse zone omogenee comunali è determinata dalla media aritmetica delle distanze indicate nella suddetta tabella.
5. In caso di installazione di nuovi impianti stradali di carburanti all'interno di aree di pertinenza di struttura di dettaglio moderno, le distanze sono calcolate avendo come riferimento l'accesso della struttura di dettaglio moderno medesima sulla pubblica via più vicina ad un impianto esistente, indipendentemente dal posizionamento delle strutture del punto vendita all'interno del piazzale.

Art. 14 (Attività integrative negli impianti)

1. I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande).

2. I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento devono avere, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande).

Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30 e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.14.

3. Gli impianti già esistenti che intendono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento devono installare, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) di superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30 e non superiore, per le sole attività commerciali, a quella degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.14.

4. Qualora l'autonoma attività integrativa riguardi i pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande), il Comune, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione anche in deroga ai contingenti dei singoli piani di settore. In tal caso l'autorizzazione è concessa all'impianto di carburante, non può essere ceduta autonomamente e decade con la chiusura definitiva dell'impianto. La validità di tale autorizzazione spetta al soggetto titolare della licenza di esercizio rilasciata dall'U.F.F., ai sensi dell'art. 19 della legge 57/2001, salvo sua rinuncia a favore del titolare dell'autorizzazione dell'impianto.

CAPO 5 - ORARI

Art. 15 (Principi generali)

1. I comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autorizzazione.

2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.

3. Le Amministrazioni comunali, in collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

Art. 16 (Orari di apertura)

1. Per l'implementazione dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autorizzazione l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore.

2. I comuni, nel rispetto del ciclo orario settimanale minimo, determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti secondo le seguenti modalità:

- a) 5,30-12,00 / 16,00-19,00;
- b) 7,30-13,30 / 15,30-19,00;
- c) 7,30-12,30 / 15,30-19,30;
- d) 7,00-12,00 / 14,30-19,00;
- e) 8,00-12,30 / 16,00-21,00;
- f) 8,00-12,00 / 16,00-21,30.

g) 7,30-14,00 / 16,00-19,00;- h) 6,30-12,30 / 16,00-19,30.

3. La scelta di una delle opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori all'Amministrazione comunale competente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale e dell'ora solare. L'Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, sentite le OO.SS. dei gestori e dei titolari delle autorizzazioni, la Giunta regionale, con le procedure di cui alla L.R. n. 14/04, può prevedere la facoltà di apertura degli impianti di disette alle ore verdi, anche su base provinciale. Nel rispetto di tali limiti il gestore può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio impianto, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

5. Nel caso di cui al comma 4, il gestore è tenuto a comunicare al Comune, con le modalità e condizioni di cui al precedente comma 3, e a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

6. È consentita lo scarico delle autocariche per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

Art. 17 (Esercizio)

1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto della chiusura pomeridiana nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente la attività di erogazione dai diversi prodotti. Su richiesta del gestore, l'orario di chiusura serale può essere anticipato fino alle ore 22.

2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed ininterrotto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza l'assistenza del gestore. L'assistenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni domenicali, festivi ed infrasettimanali.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore di cui al successivo art. 22.

4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service pre-pagamento devono assicurare gli orari e i turni fissati dal presente provvedimento.

5. Le autonome attività commerciali integrative di cui all'art. 14, comma 2 bis della legge 57/99, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autorizzazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

Art. 18 (Turni di riposo)

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un'apertura di impianti almeno nella misura del 25 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni ove sono esistenti e funzionanti due o tre impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, rispettivamente al 50 per cento o al 33 per cento oppure, comprendendo anche i comuni con un solo impianto, può essere effe-

tuata una turnazione a livello sovcomunale con i comuni confinanti.

2. I comuni determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I comuni possono ridurre il limite di apertura fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all'utenza. La turnazione è effettuata a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.

3. Nella determinazione dei turni di riposo i comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.

4. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì; su questo è festivo l'attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo.

Art. 19 (Servizio notturno)

1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22,00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.

2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.

3. Al fine del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno i comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le carenze di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 20 (Deroghe)

1. I comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi sono esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico.

Art. 21 (Ferie)

1. La sospensione dell'attività per ferie per ogni anno solare, fruibile in qualsiasi periodo, è autorizzata dai Comuni su domanda dei gestori, d'intesa con i titolari degli impianti.

2. Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all'utenza.

CAPO 6 - AREE CARENTI DI SERVIZIO

Art. 22 (Aree territorialmente svantaggiate)

1. Al fine di garantire il servizio di distribuzione carburanti nelle aree territorialmente svantaggiate, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. 14/04, che, ai fini del presente provvedimento sono individuate nei Comuni compresi in Comunità Montana di cui alla L.R. 2 luglio 1999, n. 16 e s.m.i., è possibile installare impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento, di cui al precedente art. 2, comma 3, o trasformare, a seguito di comprovate crisi di gestione, impianti esistenti in impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento, a condizione che l'impianto sia localizzato ad una distanza superiore a km. 3 dal più vicino punto di rifornimento.

2. La trasformazione in impianto funzionante esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento è autorizzata dal Comune ove è localizzato l'impianto previo accertamento delle condizioni di cui al precedente comma.

CAPO 7 - PRELIEVO DI CARBURANTI IN RECIPENTI PRESSO GLI IMPIANTI STRADALI E DISTRIBUTORI MOBILI AD USO PRIVATO

Art. 23 (Modalità)

1. Per il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire, al comune ove è localizzato l'impianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali. Il comune, sulla base di tale dichiarazione, rilascia l'attestazione contenente l'indicazione dell'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e dei Vigili del Fuoco concernenti la sicurezza dei recipienti.

2. L'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per esclusivo rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, di cui al D.M. 19 marzo 1990, non necessita di autorizzazione.

CAPO 8 - MODIFICA ED ABROGAZIONE DI NORME

Art. 24 (Modificazioni ed abrogazioni)

1. All'art. 17 della D.G.R. n. 48-29266 del 31.1.2000 (Determinazione dei criteri e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti - art. 2, comma 1 del D.L. 29.10.1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.12.1999, n. 596-17) dopo le parole: "Gli accessi su strade di tipo B... la parola "C" è soppressa.

2. All'art. 25 della D.G.R. n. 48-29266 del 31.1.2000, dopo le parole: "l'uscita dell'impianto... la parola "ed impedire le manovre di svolta a sinistra" sono soppresse.

3. Gli artt. 5, 8, 9, 10, 12 e 13 dell'allegato A alla D.G.R. n. 48-29266 del 31.1.2000, sono abrogati.

4. Alle istanze presentate sino all'entrata in vigore del presente provvedimento si applica la normativa vigente alla data della loro presentazione.

**ALLEGATO B
BACINI DI UTENZA: ELENCO COMUNI**

ZONA OMOGENEA A

Denominazione: TO C - Numero comuni: 124

ADLÈ; ALBIANO D'IVREA; ALICE SUPERIORE; ALMESE; ALPIGNANO; ANDEZENO; ARIGNANO; AVIGLIANA; AZEGLIO; BAIRÒ; BALANGERO; BALDISSERO CANAVESE; BALDISSERO TORINESE; BANCHETTE; BARBANIA; BARONE CANAVESE; BIRIANA; BOLLENGO; BORSOFRANCO D'IVREA; BORMASINO; BRICHERASIO; BROZZO; BRUNO; BRUSASCO; BURLO; BUTTIGLIERA ALTA; CAFASSE; CANDIA CANAVESE; CANTALUPA; CARAVINO; CASALBORGONE; CASCHINETTE D'IVREA; CASELETTE; CASTAFRANCO PO; CASTELLAMONTE; CASTELLIONE TORINESE; CAVIGNOLO; CHIVERRANO; CINZANO; COLLERETTO BIAIOSA; COSSANO CANAVESE; CUCEGLIO; CLIMIANA; CUORGNÈ; DRIENTO; FIANO; FIORANO CANAVESE; FRONT; FROSSASCO; GASSINO TORINESE; GIOVETTO; GROSSO; IVREA; LA CASSA; LANZO TORINESE; LAURIANO; LESSOLO; LEVONE; LORANZE; LUGNACCO; LUSEINA; SAN GIOVANNI; LUSENETTA; MAGLIONE; MARENTO; MATH; MERIGNASCO; MOMBELLO DI TORINO; MONTALDO TORINESE; MONTALENGHE; MONTALTO DORA; MONTEU DA PO; MURIGNO TORINESE; NIVILE; ORIO CANAVESE; PALAZZO CANAVESE; PARELLA; PAVAROLO; PAVONE CANAVESE; PECCO; PECETTO TORINESE; PEROSA CANAVESE; PERTUSO; PINEROLO; PINO TORINESE; PISSASCO; PIVERONE; PRASORSANO; QUARLUZZO; QUASSOLO; REANO; RIVALBA; RIVARA; RIVAROSSA; RIVOLI; ROBASSOMERO; ROCCA CANAVESE; ROLETO; ROSTA; SALERANO CANAVESE; SAMONE; SAN COLOMBAO BEL MONTE; SANGANO; SAN GIULIO; SAN MARTINO CANAVESE; SAN MAURO TORINESE; SAN RAFFAEL E CINEA; SAN SEBASTIANO DA PO; SAN SECONDO DI PINEROLO; SANT'AMBROGIO DI TORINO; SCARMIGNO; SCHOLZE; SETTIMO ROTTARO; STRAMBINELLO TORRE CANAVESE; TRANA; VALLO TORINESE; VALPERGA; VARSILLA; VAUDA CANAVESE; VERRUA SAVOIA; VIALFRE; VIDARICO; VILLANOVA CANAVESE; VILBARASSE; VILLAR DORA; VISTRORIO

Denominazione: TO P - Numero comuni: 82

ARASCA; BENASCIO; BORGARO TORINESE; BOSCONERO; BRANDIZZO; BURIASCO; BUSANO; CALUSO; CAMBIANO; CAMPILORE; FENILE; CANDIOL; CARIANO; CARMIGNOLA; CASELLE TORINESE; CASTAGNOLLE PIEMONTE; CAVOUR; CERENASCO; CHERI; CHIVASSO; CICONIO; CIRIÈ; COLLENO; FAVRIA; FELETO; FOZZUO; GARZIELIANA; GRUGLIASCO; ISOLABELLA; LA LOGGIA; LEINI; LOMBARDORE; LOMBRASCO; LUSIGLIE; MACELLO; MAZZE; MONCALIERI; MONTANARO; NICHÈ; INO; NIVOLE; OGLIANICO; ORBASSANO; ORASCO; OSAGO; OZZONA; PANGALIERI; PIANEZZA; PIOBESI TORINESE; PISCINA; PIORINO; PRALDINO; RIVALTA DI TORINO; RIVA PRESSO CURI; RIVAROLO CANAVESE; ROMANO CANAVESE; RONDISONE; SALASSA; SAN BENIGNO CANAVESE; SAN CARLO CANAVESE; SAN FRANCESCO AL CAMPO; SAN GIORDIO CANAVESE; SAN GIUSTO CANAVESE; SAN MAURIZIO CANAVESE; SAN PONSÒ; SANTENA; SCALENGHE; SETTIMO TORINESE; STRAMBINO; TORINO; TORAZZA PIEMONTE; TROBARELLO; VENERIA REALE; VEROLENGO; VESTIGNE; VIGONE; VILAFRANCA PIEMONTE; VILLAREGIA; VILASTELLONE; VINDO; VIRELE PIEMONTE; VISCHE; VOLPIANO; VOLVERA

Denominazione: NO C - Numero comuni: 42

AGRATE CONTURBIA; ARONA; BOCA; BOGGIENO; BOZZANO NOVARESE; BORGOMANERO; BORGO TICINO; BRIGA NOVARESE; CASTELLI TORINESE; CAVALETTO; CAVALLI D'ADRONA; CAVALLIRIO; COLAZZA; COMIGNANO; CUREGGIO; DIVIGNANO; DORMELLETO; FARA NOVARESE; FONTANETO D'ADRONA; GARGALLO; GATTICO; GHEMME; GOZZANO; ORIGNASCO; INVORIO; LESA; MASGORA; MARANO TICINO; MEINA; MEZZOMERICO; NEBBIOLO; OLEGGIO; OGGIO CASTELLO; PARLUZZARO; PISANO; POMBIA; PRATO SESA; ROMAGNANO SESA; SUZZANO; SORISO; VARALLO POMBIA; VERUNO

Denominazione: NO P - Numero comuni: 37

BAERENO; BELLINZAGO NOVARESE; BIANDRATE; BORGOLAVEZZARO; BRIGNA; CALTIGNAGA; CAMEI; CARIPIGNANO SESA; CASAL BELTRAME; CASALEGGIO NOVARA; CASALINO; CASALVOLONE; CASTELLAZZO NOVARESE; CERANO; CRESSA; SALLIATE; GARBAGNA NOVARESE; GRANIZZO CON MONTICELLO; LANDIONA; MANDELLO VITTA; MOMO; NIBBIOIA; NOVARA; RECETTO; ROMENTINO; SAN NAZZARO SESA; SAN PIETRO MOSEZZO; SILLAVENGO; ROTTARO; SINDO; TERDOBBIATE; TORNICO; TREGATE; VAIRO D'ADRONA; VESPOLATE; VIGOLINO; VINDAGLIO

Denominazione: VS M - Numero comuni: 76

ANTRONA SCHIERANO; ANZOLA D'OSSOLA; ARIZZANO; AROLA; AURANO; BACENO; BANNIO ANZINO; BAVENO; BEE; BEUNA; CAROZZA; BOGNANO; BROVELLO-CARPIGNINO; CALASCA-CASTILIONE; CAMBIASCA; CANNERO RIVERA; CANNOBIO; CAPREZZO; CASALE D'ORTE CERRO; CANALE D'OROCCO; CEPPO MORELLI; CESARA; DOSSIGNO; CRAVEGLIA; CREVALDOSSOLA; CRODO; CURSULO-ORASSO; DOMODOSSOLA; DRUGNO; FALMENTA; FORMAZZA; GERMAIGNO; GIUPPA; SIGNESE; GRAVELLONA TOCE; GURRO; INTRABIA; LORELLA; MACUGNAGA; MADONNA BEL SASSO; MALESIO; MASSERA; MASSOLA; MENDRIZZO; MAZZINA; MONTESESTESE; MONTESCHENO; NONIO; OSSEBBIO; OMEGNA; ORNAVASSO; PALLANZENO; PIEDIMULERA; PIEVE VERGONTE; PREMENO; PREMIA; PREMOSSELLO-CHIVONDA; QUARNA SOPRA; QUARNA SOTTO; RE; SAN BERNARDINO VERBANO; SANTA MARIA MAGGIORE; SEPRIANA; STRESA; TOCENO; TRARICO VIGONIA; TRASQUERA; TROIANO; VADRONA; VANZONO CON SAN CARLO; VARZO; VERBANIA; VIGANELLA; VIGONÈ; VILLODROSSOLA; VILLETTE; VIGONIA; BELDIRATE (essendo l'unico comune di collina del Verbano è stato aggregato all'elenco dei comuni montani)

ZONA OMOGENEA B

Denominazione: VM M - Numero comuni: 30

ALONA; ALESSIA; BALMuccIA; BICOGLIETTO; BORGOSIESA; BREIA; CAMPETRONO; CAPD'OPORO; CELLIO; CERVATO; CIVASCO; CRAVAGLIA; FABELLO; GUARDABONONE; MOLLA; PILA; PODE; POSTUA; QUARONA; RASSA; RIMA SAN GIUSEPPE; RIMASCO; RIMELLA; RIVA VALDOBBIÀ; ROSSA; SABBIA; SCOPA; SCOPPELO; VALDOBBIÀ; VARALLO VOCA

Denominazione: NO M - Numero comuni: 9

ANEVO; ARMEGNO; MASSINO VISCONTI; MASINO; ORTA SAN GIULIO; PELLA; PETTENASCO; POGNO; SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Denominazione: CN P - Numero comuni: 48

BENINTE; BENE VAGHENA; BIRA; BUSCA; CARAGLIO; CARAMAGNA PIEMONTE; CARDE; CARRU; CASALBRASSO; CASTELAR; CASTELLETO STURA; CAVALLERLEONE; CAVALLERMAIORE; CENTALLO; CERVERE; CHERASCO; CUNEO; FAULE; FOSSANO; GENOLA; LAGNASC; LEQUIO TANARO; MAGLIANO ALPI; MARENÈ; MARGARITA; MONASTEROLO DI SANGLIANO; MONTANERA; MORETTA; MORZZO; MURELLO; NARZOLO; PROZZO; POLDINGHERA; RACCONI; REVELLO; ROCCA DE BALDI; RUFFIA; SALSOMUR; SALLIZZO; SANT'ALBANO STURA; SAVIGLIANO; SCARNAFIGI; TARANTASCO; TORRE SAN GIORGIO; TRINTRA; VILFALLETTO; VILLANOVA SOLARO; VOTTIGNASCO

Denominazione: AT C - Numero comuni: 115

AGLIANO; ALBIANO; ANTONIANO; ARAMONDO; ASTI; AZZANO D'ASTI; BALDICHIERI D'ASTI; BELVEGLIO; BERZANO DI SAN PIETRO; BRUNO; BUBBIO; BUTTIGLIERA D'ASTI; CALAMANDRANA; GALLIANO; GALUSSO; CAMERANO CASASO; CANELLI; CANTARANA; CAPRIGLIO; CASORZO; CASSINASC; CASTAGNOLLE DELLE LANZE; CASTAGNOLLE MONFERRATO; CASTEL BOELLONE; CASTELL'ALFERO; CASTELL'EREO; CASTELLETO MOLINA; CASTELNUOVO BELLO; CASTELNUOVO CALCEA; CASTELNUOVO DON BOSCO; CASTEL ROCCHERO; CELLARENGO; CELLE ENCOMIUNO; CERRETO D'ASTI; CESSOLE; CHIUSANO D'ASTI; CINIGLIO; CISTERNA D'ASTI; COZZOLO; DOCCONTO; CORTONÈ; CORTANONÈ; CORTANZE; CORTAZZANO; CORTIOLLO; COSSOMBRATO; COSTIGLIONE D'ASTI; CUNICO; DUSINO SAN MICHELE; FERRETERE; FONTANILE; FRANCO; GRANA; GRAZZANO BADOLIO; INCISA SCAPACCINO; ISOLA D'ASTI; LADAZZO; MARANZANA; MARETTO; MASSA; MOMBALDONE; MOMBARUZZO; MONBERCELLI; MONALE; MONASTERO BORRIDA; MONCALVO; MONCOTTO TORINESE; MONGARDINO; MONTABONE; MONTAIA; MONTALDO SCARAMP; MONTEGIARDO D'ASTI; MONTEGROSSO D'ASTI; MONTEMAGNO; MONTIGLIO; MORANSENGO; NIZZA MONFERRATO; DI M. GENTILE; PASSERANO MARMORITO; PENANGO; PIA; PINO D'ASTI; PIVA; MASSAIA; PORTACOMARO; QUARANTI; REVIOLASO D'ASTI; ROSTO; ROSELLA; ROCCA D'ARAZZO; ROCCAVERANO; ROCCETTA PALAFA; ROCCETTA TANARO; SAN DAMIANO D'ASTI; SAN GIORGIO SCARAMP; SAN MARTINO ALFIERI; SAN MARZANO OLIVETO; SAN PAOLO SEL BRITO; SCURZOLENCO; SEROLE; SESSAME; SETTIME; SOLLIO; TIGLIOLE; TONCO; TONENGO; VALLO SERRA; VALFENERA; VESIME; VALLE; VARIIGI; VIGLIANO D'ASTI; VILAFRANCA D'ASTI; VILLANOVA D'ASTI; VILLA SAN SECONDO; WINCHIO; MONTIGLIO MONFERRATO

Denominazione: AL P - Numero comuni: 47

ALESSANDRIA; ALLUVIONI CAMBIO; ALZANO SCRIVA; BALZOLA; BASALIZZO; BASSIGNANA; BORSORATTO; ALESSANDRINO; BORRO SAN MARTINO; BOSCO MARENCO; BOZZOLE; CASAL CERMELE; CASALE MONFERRATO; CASAL NUOVO; CASTELAR GUARDONE; CASTELLAZZO BURMIDA; CASTELNUOVO SCRIVIA; CASTEL SPINA; FELIZZANO; FRASSINETO PO; FRESONARA; FRUGOAROLO; GIAROLE; GUAZZORA; ISOLA SANT'ANTONIO; MASSO; MIRABELLO MONFERRATO; MOLINO DEI TRTI; MORANO SU. PO; NIVI LIGURE; OCCIMANO; OVARO; PIOVERA; POMBINO MONFERRATO; PONTEDERONE; PIZZOLLO FORMIGLIANO; PIEDOSA; QUARINENTO; QUATTORIO; RIVARONE; SALE; SOLERO; TICINETO; TORTONA; VALMACCA; VISUZZOLO; VILLALVERNA; VILLANOVA MONFERRATO

Denominazione: BI M - Numero comuni: 28

ALOICHE; ANDORNO MICCA; CALLABIANA; CAMANDONA; CAMPIGLIA CERVO; CAPRILE; COGGIOLA; DONATO; GRABIA; MAGLIANO; MUZZANO; NETTO; OCCHIEPPO SUPERIORE; PIEDICAVALLI; POLLONE; PORTULCA; PRALLINO; PRAY; RUIE' ENGO; ROSAZZA; SAGLIANO MICCA; SAN PAOLO CERVO; SORDEGNO; TAGLIANO; TOLLENO; TRIVERO; VALLE MOSSO; VEGLIO

Denominazione: BI C - Numero comuni: 43

BELLA; BIELLO; BRINENO; CAMERAZZO; CASAPINATA; CASTELLETO CERVO; CAVAGLIA; CERRETO CASTELLO; CERRIONE; COSSATO; CREVAZUORE; CROSA; CURINO; DOZZANO; LESSONA; MAIGNANO; MASSERANO; MEZZANA MONTICHI ENGO; MONGRANDO; MOTTALCATA; OCCHIEPPO INFERIORE; PATTINIGO; PIATTO; QUARENSA; RONCO BIELLESE; ROPPOLO; SALA BIELLESE; SELVE MARCONÈ; SOPRANA; SOSTEGNO; STRONA; TERRENO; TORRAZZO; VALDENGO; VAL LANZENGO; VALLE SAN NICOLAO; VIGLIANO BIELLESE; VILLA DEL BOSCO; VIVERONE; Z. MONE; ZUBENIA; ZUMAGLIA; MOSSO

Denominazione: BI P - Numero comuni: 11

BENNA; DORRIANA; CANDELO; GAGLIANICO; GIFFLENGA; MASSAZZA; PONDERANO; SALLUSSOLA; SANDIGLIANO; VERRONE; VILLANOVA BIELLESE

ZONA OMOGENEA C

Denominazione: TO M - Numero comuni: 107

A. DI STURA; ALPETTE; ANDRATE; ANGRONA; BALME; BARO NECCIA; BOBBIO FELICE; BORGALLO; BORGONE SUSA; BROSSO; BRUILO; BUSSOLENO; CANICHO; CANTORA; CAPRIE; CAREMA; CASTELNUOVO NGRÀ; CERES; CERESELO REALE; CESANA TORINESE; CHIALAMBERTO; CHIANICO; CHIESANUOVA; CILIMONTE; CIUSA DI SAN MICHELE; CONTANO; OLAVIERE; COSSOLO TORINESE; COAZZE; GOLLINETO; CASTELNUOVO; CONDOVE; CORIO; EXILLES; FENESTRELLE; FORNO CANAVESE; FRASSINETO; GERMAIGNO; GIALLIGLIO; GAVENO; GRAVERE; GROSSOVALLO; NGRIA; INVESIO PINASCA; SSIIGIO; LEMIE; LOCANA; MASCELLO; MATIE; MEANA DI SUSA; MEIRIANO; MEZZINILE; MOMPANERO; MONASTERO DI LANZO; MONCENISIO; NOASCA; NOMAGLIO; NOVALESA; OULX; PROCESA ARGENTINA; PERRERO; PESSINETO; PINASCA; POMBALTO; PONT-CANAVESE; PORTE; PRAGELATO; PRALI; PRAMOLLO; PRAROSTINO; PRATIGLIONE; QUINOTTO; RIBORZONE; RONCO CANAVESE; ROMA; ROURI; RUBIANA; RUSLIO; SAL BERTRANDO; SALZA DI PINEROLO; SAN DIOLO; SAN GERMANO CHISONE; SAN GIORIO DI SUSA; SAN PIETRO VAL LEMINA; SANT'ANTONIO DI SUSA; SAUZE DI CESANA; SAUZE D'OLIV; SESTIERE; SETTIMO VITONE; SPARONE; SUSA; TIVIGNASCO; TORRE FELICE; TRAIUSILLA; TRAVERSELLA; TRAVES; USSEAU; USSEGLIO; VA. F. VAL DELLA TORRE; VALGÖLIE; VALPRATO SOANA; VENAUS; VICO CANAVESE; VILAR POCCHIARDO; VILAR FELICE; VILAR PEROSA; VIO

Denominazione: VC P - Numero comuni: 50

ALBANO VERCELLESE; ARBORIO; ASIGLIANO VERCELLESE; BALDICO; BIANZE; BORGÒ VERCELLESE; BURONZO; CARESANA; CARESANABLOT; CARISIO; CASANOVA ELVO; SAN DIACOMO VERCELLESE; CIGLIANO; COLLOBIANO;

NUMERO DI PAGINE

NUMERO DI PAGINE

COSTANZANA, CRESCENTINO, CROVA, DESAMA, FONTANETTO PO, FORMIGLIANA, GHISSARENGO, GREGGIO, LAMPORO, LENTA, LIGNANA, LIGNANO FERRARIS, MONCRIVELLO, MOTTA DE' CONTI, OLEGNANO, OL DENICO, PALAZZOLO VERCELLESE, PERTENGO, PEZZANA, PRAROLO, QUINTO VERCELLESE, RIVE, RONSECCO, ROVAENNA, SALASCO, SALLI VERCELLESE, SALLUGIA, SAN GERMANO VERCELLESE, SANTHA', STROPPIANA, TRICERRO, TRINO, TRONZANO VERCELLESE, VERCELLI, VILARSOTTI, VILATA.

Denominazione: CN C - Numero comuni: 119

ALBA, ALSARETTO DELLA TORRE, ANDELLO, BAGNOLO PIEMONTE, BALDISSERO D'ALBA, BARBARESCO, BAROÈ, BAROLO, BASTIA MONDOVI, BELVEDERE LANGHE, BENEVELLO, BERGOLLO, BORGOCINO, BORGOMALE, BOSSA, BOSSOLASCO, RRIARI IA, BRONDELLO, CAMERANA, CAMO, CANALE, CASTAGNITO, CASTELLETTUZZONE, CASTELLINALEDO, CASTELLINO TANARO, CASTIGLIONE FALLETTO, CASTIGLIONE TINELLA, CASTINO, CERESOLE ALBA, CERRETO LANGHE, CEVA, CIGLIE, CISSONE, CLAVESANA, CORNELIANO D'ALBA, CORTELMA, COSSANO BELLO, COSTIGLIONE SALIZZO, CRAVANZANA, DIANO D'ALBA, DOGLIANI, ERVIE, FARIGLIANO, FESOGGIO, GAMBASCA, GORZEGNO, GOTTASCO, GOMONE, GRONZANE CAUDIR, GUARENE, IGLIANO, LA MORRA, LEGGIO, BERRIA, LESENO, LEVICO, MAGLIANO ALFIERI, MANGO, MANTA, MARSAGLIA, MARTINIANA PO, MOMBARCARO, MOMBASIGLIO, MONASTERO DI VASCO, MONCHIERO, MONDOVI, MONESIGLIO, MONFORTE D'ALBA, MONTA, MONTALDO ROERO, MONTELLO ALBESE, MONTE ROERO, MONTICCILO, PEZZOLO VALLE UZZONE, PIANE, NIELLA BELLO, NIELLA TANARO, NOVELLO, PAGNO, PAROLO, PERLETTO, PEZZOLO VALLE UZZONE, PIANE, PASCO, PIOBESI D'ALBA, POCAPAGLIA, PRIOCCA, PRUNETTO, RIFREDDO, ROASCIO, ROCCA CIGLIE, ROCCHETTA BELLO, ROIOI, RODDINO, RODELLO, SALE DELLE LANGHE, SALE SAN GIOVANNI, SALLICETO, SAN BENEDETTO BELLO, SANFRE, SAN MICHELE MONDOVI, SANTA VITTORIA D'ALBA, SANTO STEFANO BELLO, SANTO STEFANO ROERO, SERRALUNGA D'ALBA, SERRAVALLE LANGHE, SINIO, SOMANO, SOMMARIVA DEL BOSCO, SOMMARIVA PERNO, TORRE BORMIDA, TORRESINA, TREISO, TREZZO TINELLA, VERDUNO, VERZUGLIO, VEZZA D'ALBA, VICOFORTE, VILLANOVA MONDOVI.

Denominazione: AT P - Numero comuni: 3

CASTELLO DI ANNONE, CERRO TANARO, REFRANCORE

Denominazione: AL C - Numero comuni: 130

ACQUI TERME, ALFIANO NATA, ALICE BEL COLLE, ALTAVILLA MONFERRATO, ARQUATA SCRIVIA, AVOLASCA, BEI FORTE MONFERRATO, BERGAMASCO, BIZZANO DI TORTONA, BISTANNO, BORGHIETTO DI BORBERA, BRIGNANO-FRASCATA, CAMAGNA MONFERRATO, CAMINO, CAPRIATA D'ORBA, CARONARA SCRIVIA, CASSENTINO, CAREZZANO, CARPENETO, CARROSO, CARTOSIO, CASALEGGIO BIDRO, CASASCO, CASSANO SPINOLA, CASSINE, CASSINELLE, CASTELLANIA, CASTELLETTO D'ERRO, CASTELLETTO D'ORBA, CASTELLETTO MERLÈ, CASTELLETTO MONFERRATO, CASTELNUOVO BORMIDA, CAVATORE, CELLA MONTE, CERESETO, CERRETO GRUE, FERRINA MONFERRATO, CONILO, CONZANO, COSTA VESCOVATO, CREMOLINO, CUCCARO MONFERRATO, DENICE, DENNICE, FRANDAVILLA BISSO, FRASCARO, FRASSINELLO MONFERRATO, FUBINE, GABIANO, GÁMALERIO, GARBAGNA, GAVAZZANA, GAVI, GROGNARDO, GRONDONA, LERMA, LU, MALVICINO, MELAZZO, MERANO, MOLARE, MOMBELLO MONFERRATO, MOMPERRONE, MONCESTINO, MONLEALE, MONTALDO, MONTALDO BORMIDA, MONTECASTELLO, MONTECIARDO D'ACQUI, MONTEROSSO, MONTEMARZINO, MORGELLO, MORINSE, MONSASSO, MURISENDO, ODALENO GRANDE, ODALENO PICCOLO, OLIVOLA, ONSARA BORMIDA, OTTOLIO, OVAIO, OZZANO MONFERRATO, PADERNA, PARETO, PARODI LIGURE, PASTURANA, PECCETTO DI VALENZA, PIETRA MARAZZI, PONTESURA, PONTI, PONZANO MONFERRATO, FONZONE, POZZO, GRUPPO, PRASCO, RICALDINE, RIVALTA MONFERRATO, SAN SALVATORE MONFERRATO, SAN SEBASTIANO CUORONE, SANT'AGATA FOSSILÈ, SARDIGLIANO, SAREZZANO, SERRALUNGA DI CREA, SERRAVALLE SCRIVIA, SEZZADIO, SILVANO D'ORBA, SOLLONGHELLO, SPINNO MONFERRATO, SPINETO SCRIVIA, STAZZANO, STREVI, TAGLIOLLO MONFERRATO, TASSAROLO, TERRUBOSA, TERZO, TREVILLE, TRISOBBIO, VALENZA, VIGNALÈ MONFERRATO, VIGNOLE BORBERA, VILLADEATI, VILLAMIROGOLIO, VILLAROMAGNANO, VISONE, VOLPEDO, VOLPEGLINO.

ZONA OMOGENEA D

Denominazione: VC C - Numero comuni: 4

ALICE CASTELLO, BORGO D'ALE, BATTINARA, LOZZOLO, ROASIO, SERRAVALLE SESIA

Denominazione: CN M - Numero comuni: 83

ACCEGLIO, ASSONE, ATO, ARGENTERA, BAGNASCO, BATTIFOLLO, BELLINO, BERNETTO, BORGO SAN DALMAZZO, BOVES, BRIGALTA, BROSSASCO, CANOSIO, CAPRAUNA, CARTIGNANO, CASTELDEFINO, CASTELMAGNO, CASTELNUOVO DI CEVA, CELLE DI MACRA, DERVASCA, CHIUSA DI PESIO, CRISOLDO, DEMONTE, DRONERO, ELVA, ENTRACQUE, FRABOSA SOPRANA, FRABOSA SOTTANA, FRASSINO, GAIOLA, GARESSIO, IASCA, LIMONE PIEMONTE, LISIO, MACRA, MARMORA, MELLE, MOGLIA, MONASTEROLO CASOTTO, MONTALDO DI MONDOVI, MONTEMALE DI CUNEO, MONTEROSSO GRANA, MONTEZEMOLO, NUCETTO, ONCINO, ORMEA, OSTANA, PAESANA, PAMPARATO, PERLO, PEVERARINO, PIETRAPORZIO, PONTECHIANALE, PRADILEVE, PRAZZO, PRIERO, PIVOLA, RITTANA, ROSCHIA, ROBILANTE, ROBUJENT, ROCCABRUNA, ROCCAFORTE MONDOVI, ROCCASPARVERA, ROCCAIONE, ROSSANA, SAMBUCCO, SAMPEYRE, SAN DAMIANO MACRA, SANFRONTI, SCAGNELLO, STROPPIO, TORRE MONDOVI, VALLIERI, VALGRANA, VALLORATE, VALMALA, VENASCA, VERNANTE, VIGNOLO, VILLAR SAN COSTANZO, VINADIO, VIOLA.

Denominazione: AL M - Numero comuni: 13

ALBERA LIGURE, BOSSO, CABELLA LIGURE, CANTALUPO LIGURE, CARRÈGA LIGURE, FABBRICA CUORONE, FRACONALTO, GREMIASCO, MONGIARDINO LIGURE, MONTACUTO, ROCCAFORTE LIGURE, ROCCHETTA LIGURE, VOLTAGGI.

NUMERARIO DI SETTORE

IL PUNTO SULLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI 2006



REGIONE
PIEMONTE